Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 316

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 20 novembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che l'Ufficio Inserzioni è stato trasferito da via XX Settembre (Ministero del Tesoro) alla Sede centrale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in Roma, piazza Verdi n. 10, telefono n. 8508, ove dovranno essere inviati o consegnati gli avvisi da pubblicare sulla Parte II della « Gazzetta Ufficiale » o sul « Foglio degli annunzi legali » della provincia di Roma.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 316 DEL 20 NOVEMBRE 1979:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 79: **Mondial express, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1979. — **Rejna, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1979. — **Trexenta, società per azioni, in Cagliari:** Obbligazioni sorteggiate il 31 ottobre 1979. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 9 % - 1975-1982 » sorteggiate il 30 ottobre 1979. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 6 % - 1967-1987 » sorteggiate il 30 ottobre 1979. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « 6 % - 1968-1988 » sorteggiate il 30 ottobre 1979. — **RIV-SKF - Officine di Villar Perosa, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1979. — **S.I.M.A. - Società italiana macchine automatiche, società per azioni, in Cornaredo:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1979. — **S.A.I.L. - Società anonima industria laterizi, società per azioni, in Legnago (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 26 ottobre 1979. — **IOA - Industrie riunite, società per azioni, in Beinasco (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1979. — **Gori & Zucchi, società per azioni, in Arezzo:** Estrazione di obbligazioni. — **Inter american development bank (Banca interamericana di sviluppo), in Washington:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1979. — **Rimorchiatori riuniti, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1979. — **S.I.B. - Società imbottigliamento bevande, società per azioni, in Firenze:** Estrazione di obbligazioni. — **Comunità europea del carbone e dell'acciaio:** Obbligazioni sorteggiate precedentemente ed ancora non presentate per il rimborso. — **Banco di Napoli, sezione di credito industriale:** Obbligazioni sorteggiate l'8 novembre 1979. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate il 6 novembre 1979. — **Interbanca, banca per finanziamenti a medio e lungo termine, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni « 7 % - 1977-1983 » sorteggiate il 6 novembre 1979. — **S.A.S.A. - Scatolificio ambrosiano società per azioni, in Carnate:** Obbligazioni sorteggiate il 5 novembre 1979. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 6 novembre 1979.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **581.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592,

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 132 - all'elenco degli insegnamenti complementari della facoltà di ingegneria è aggiunto il seguente:

elettrochimica e tecnologie elettrochimiche.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1979
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 luglio 1979, n. **582**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

All'art. 47 dello statuto dell'Università degli studi di Pavia, relativo agli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio, sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

30) finanza aziendale;
31) contabilità industriale;
32) diritto delle Comunità europee.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 luglio 1979

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *ottobre* 1979
Registro n. 83 *Istruzione, foglio n.* 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 1979.

Modificazione al contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero dei trasporti da trasferire alle regioni Lombardia, Puglia e Veneto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

E

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1978, registro n. 8 Presidenza, foglio n. 87, con il quale è stato determinato in complessive sedici unità il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero dei trasporti, nell'ambito della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, da porre a disposizione delle regioni;

Ritenuto che in relazione ad obiettive esigenze funzionali occorre modificare la ripartizione del personale di cui trattasi relativamente alle regioni Lombardia, Puglia e Veneto, elevando altresì il contingente stesso a complessive diciotto unità;

Sentite le regioni Lombardia, Puglia e Veneto;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente del personale statale appartenente ai ruoli organici del Ministero dei trasporti nell'ambito della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, compresi gli operai da porre a disposizione delle regioni, stabilito in complessive sedici unità, è elevato a complessive diciotto unità ripartite come segue:

1) *Carriera direttiva*:
ruolo del personale tecnico . . . . . . n. 2

2) *Carriera di concetto*:
ruolo del personale di vigilanza . . . . n. 4

3) *Carriera esecutiva*:
ruolo organico del personale esecutivo . . n. 4

4) *Carriera ausiliaria*:
ruolo organico del personale ausiliario . . n. 2

5) *Operai*:
di ruolo . . . . n. 6

Art. 2.

La ripartizione del personale di cui trattasi relativamente alle regioni Lombardia, Puglia e Veneto, è rideterminata come segue:

Regione Lombardia:
operai di ruolo . . . . n. 4

Regione Puglia:
Carriera direttiva:
ruolo del personale tecnico . . . . n. 1

Regione Veneto:
Carriera direttiva:
ruolo del personale tecnico . . . . . n. 1
Carriera esecutiva:
ruolo del personale esecutivo . . . . n. 1

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 luglio 1979

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
BRESSANI

Il Ministro dei trasporti
PRETI

p. *Il Ministro del tesoro*
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 292

(9981)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1978.

Ampliamento, con effetto dal 1° gennaio 1977, dei ruoli organici della carriera direttiva del personale scientifico dell'osservatorio vesuviano (ricercatori), della carriera di concetto del personale tecnico (tecnici coadiutori) e della carriera ausiliaria degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, in applicazione degli articoli 12 e 13 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100;
Vista la legge 8 agosto 1942, n. 1145;
Visto il decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172;
Vista la legge 5 giugno 1951, n. 376;
Vista la legge 23 novembre 1951, n. 1340;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 276;
Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;
Vista la legge 26 gennaio 1962, n. 16;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 377;
Vista la legge 4 febbraio 1966, n. 32;
Vista la legge 24 febbraio 1967, n. 62;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;
Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, e in particolare l'art. 25;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazione, nella legge 30 novembre 1973, n. 766;
Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Considerato che il personale sottoelencato è stato, con il provvedimento a fianco di ciascun nominativo indicato, collocato con effetto dal 10 novembre 1973, in soprannumero, nel ruolo organico della carriera direttiva del personale scientifico dell'osservatorio vesuviano di Ercolano:

Nazzaro Antonio - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 174;

Montagna Sergio - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 175;

Considerato che il personale sottoelencato è stato, con il provvedimento a fianco di ciascun nominativo indicato, collocato con effetto dal 10 novembre 1973, in soprannumero, nel ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici:

Agnoletti Franco - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1977, registro n. 89, foglio n. 191;

Alimandi Francesco - decreto ministeriale 20 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976, registro n. 33, foglio n. 131;

Bianchini Antonio - decreto ministeriale 30 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 151;

Catinoto Enrico - decreto ministeriale 16 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1978, registro n. 88, foglio n. 39;

Ciccia Giovanna in Celeani - decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976, registro n. 52, foglio n. 85;

Depolli Flavio - decreto ministeriale 16 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 119;

Domina Giuseppe - decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976, registro n. 52, foglio n. 86;

Mannina Sergio - decreto ministeriale 20 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1976, registro n. 33, foglio n. 130;

Paloschi Sergio - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 23 agosto 1977, registro n. 96, foglio n. 169;

Sardone Stefano - decreto ministeriale 16 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 123;

Sciuto Santo - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977, registro n. 90, foglio n. 382;

Spaziani Elisa - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 176;

Spinella Francesco - decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976, registro n. 52, foglio n. 88;

Tinti Franco - decreto ministeriale 1° settembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1978, registro n. 28, foglio n. 185;

Considerato che il personale sottoelencato è stato, con il provvedimento a fianco di ciascun nominativo indicato, collocato con effetto dal 10 novembre 1973, in soprannumero, nel ruolo organico della carriera ausiliaria del personale degli osservatori astronomici:

Bonaccorsi Mario - decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976, registro n. 52, foglio n. 89;

Brandi Alfredo - decreto ministeriale 20 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1974, registro n. 8, foglio n. 125;

Carbonaro Salvatore - decreto ministeriale 15 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 29 novembre 1976, registro n. 96, foglio n. 193;

De Angelis Antonio - decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976, registro n. 52, foglio n. 84;

Kellner Eleonora in Tantin - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977, registro n. 148, foglio n. 277;

Lomonaco Angela in Pulvirenti - decreto ministeriale 1° luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976, registro n. 52, foglio n. 87;

Pala Silvestro - decreto ministeriale 20 dicembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 gennaio 1976, registro n. 8, foglio n. 159;

Perla Luciano - decreto ministeriale 26 agosto 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1977, registro n. 148, foglio n. 278;

Zanetti Giulio - decreto ministeriale 16 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1977, registro n. 150, foglio n. 124;

Considerato che il personale di cui sopra era in servizio alla data del 23 novembre 1977;

Considerato che, a norma dell'art. 12 della citata legge n. 808, il personale sopra elencato deve essere immesso in posti numerari con effetto dalla data del 1° gennaio 1977 e che tale immissione comporta un incremento delle dotazioni organiche in misura corrispondente al numero delle unità di personale da immettere in posti numerari;

Considerato che a norma dell'art. 13 della citata legge n. 808 la consistenza dei singoli ruoli organici deve essere determinata dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale datato 1° marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1976, registro n. 53, foglio n. 146, con il quale è stata determinata la consistenza organica al 1° gennaio 1976 dei singoli ruoli del personale scientifico e tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, che ha determinato al 1° luglio 1970 la consistenza organica del ruolo del personale di carriera ausiliaria degli osservatori astronomici;

Considerato che alla data del 31 dicembre 1976 la consistenza organica dei singoli ruoli del personale scientifico, tecnico ed ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano risultava così determinata:

carriera direttiva del personale scientifico (ricercatori): posti quattordici;

carriera di concetto del personale tecnico: posti ottantuno;

carriera ausiliaria: posti ottantacinque;

Visto il decreto interministeriale in data 14 ottobre 1978 in corso di registrazione, con il quale con effetto dal 23 novembre 1977 il ruolo della carriera ausiliaria del personale degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte è stato incrementato di sette unità e che, pertanto, dalla stessa data la consistenza organica del ruolo suddetto è stata determinata in novantadue unità;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1977, la consistenza organica dei singoli ruoli del personale scientifico, tecnico ed ausiliario degli osservatori astronomici e vesuviano risulta determinata dalla tabella seguente:

Carriera	Personale	Organico al 31 dicembre 1976 (a)	Incremento ex art. 13 legge n. 808 (b)	Dotazione organica, complessiva al 1° gennaio 1977 (a + b)
Direttiva . . .	Scientifico vesuviano (ricercatori)	14	2	16
Di concetto . .	Tecnico OO.AA.	81	14	95
Ausiliaria . . .	Ausiliario OO.AA.	85	9	94

Art. 2.

Con effetto dal 1° gennaio 1977, in dipendenza dell'incremento disposto nel precedente art. 1 e ferma restando in novantacinque posti la dotazione organica complessiva, la dotazione organica delle singole qualifiche del ruolo della carriera di concetto del personale tecnico degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte, ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è stabilita come segue:

Parametro	Qualifiche	Dotazione organica
370	Tecnico coadiutore capo	10
302 260 227 188 160	Tecnico coadiutore	85

Art. 3.

In relazione all'incremento disposto nel precedente art. 1, il decreto interministeriale in data 14 ottobre 1978, è rettificato unicamente nel senso che alla data del 23 novembre 1977 la consistenza organica complessiva del uolo della carriera ausiliaria del personale degli osservatori astronomici, astrofisici, vesuviano e stazione astronomico-geodetica di Carloforte è determinata in centouno unità, anzichè in novantadue.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1978

Il Ministro della pubblica istruzione
PEDINI

p. *Il Ministro del tesoro*
CARTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *luglio* 1979
Registro n. 57 *Istruzione, foglio n.* 125

(9052)

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1979.

Modificazioni al decreto ministeriale 15 dicembre 1976 concernente i piani nazionali di profilassi della tubercolosi bovina e della brucellosi bovina, ovina e caprina.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33, recante modifiche alla legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 1° marzo 1972, n. 42, concernente integrazioni agli stanziamenti previsti dalle leggi 9 giugno 1964, n. 615 e 23 gennaio 1968, n. 33;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente il rifinanziamento delle predette leggi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personale ed uffici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 328;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, concernente norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, concernente le nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della Sardegna;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, concernente adeguamento e integrazione delle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della tubercolosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi bovina;

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1968, concernente il piano nazionale di profilassi della brucellosi ovina e caprina;

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1970, che reca modifiche ai predetti decreti ministeriali 1° giugno 1968 e 3 giugno 1968;

Visto il decreto ministeriale 9 agosto 1971, recante modifiche ai decreti ministeriali 1° giugno 1968, 3 giugno 1968, 4 giugno 1968;

Visto il decreto ministeriale 15 dicembre 1976, recante modifiche al predetto decreto ministeriale 9 agosto 1971;

Considerata la necessità di elevare la misura di una parte dei compensi prescritti dal predetto decreto ministeriale 15 dicembre 1976, tenendo conto dell'accresciuto costo delle operazioni profilattiche svolte dai veterinari operatori;

Udito il parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 1 del decreto ministeriale 15 dicembre 1976, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati ad eseguire le operazioni di cui all'art. 29 del decreto ministeriale 1° giugno 1968, od ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto un compenso nella misura seguente:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 100;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 50;

3) per ogni capo sottoposto a controllo L. 500;

4) per ogni allevamento sottoposto a controllo L. 2.600.

Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 % qualora l'ufficio veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, nonché i corrispondenti organi delle regioni a statuto ordinario e speciale istituiti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, 24 luglio 1977, n. 616, 28 marzo 1975, n. 474, 22 maggio 1975, n. 480 e 25 novembre 1975, n. 902, citati in premessa, pongano a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono onnicomprensivi e comprendono, per ciascun animale od allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento, a decorrere da quelli relativi al 1979, le eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati dagli uffici e dagli organi sopra citati sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dagli uffici e organi sopra citati in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi ».

Art. 2.

L'art. 2 del decreto ministeriale 15 dicembre 1976, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« In particolare, sono a carico del Ministero della sanità le spese per i seguenti interventi presso gli allevamenti:

a) le operazioni di risanamento e di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi;

b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dall'ufficio veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, nonché dai corrispondenti organi delle regioni a statuto ordinario e speciale istituiti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, 24 luglio 1977, n. 616, 28 marzo 1975, n. 474, 22 maggio 1975, n. 480 e 25 novembre 1975, n. 902, citati in premessa, ai fini del risanamento degli allevamenti della brucellosi.

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) comportano per ciascun animale:

1) il prelevamento di campioni di sangue, di latte e di materiale patologico necessari per gli accertamenti di laboratorio;

2) la eventuale applicazione di contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti;

3) la compilazione completa della scheda di stalla;

4) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione eventualmente richiesti dagli uffici ed organi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Sono inoltre a carico del Ministero della sanità le spese relative alla fornitura del Buck 19 o di altri vaccini antibrucellari, nei casi previsti dagli articoli 12 e 19 di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1968.

Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati, ai sensi dell'art. 5 di cui al decreto ministeriale 3 giugno 1968, ad eseguire le operazioni di cui sopra, o ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto il seguente compenso:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 100;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 50;

3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di latte L. 150;

4) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 500;

5) per ogni capo vaccinato e marcato L. 600;

6) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto a controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) L. 1.300.

Qualora le operazioni di profilassi e di risanamento della brucellosi siano effettuate contemporaneamente ai controlli per la profilassi ed il risanamento dalla tubercolosi bovina, non sarà corrisposto il compenso per ogni allevamento controllato di cui al precedente comma, punto 6).

Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 per cento qualora l'ufficio veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, nonché i corrispondenti organi delle regioni a statuto ordinario e speciale istituiti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, 24 luglio 1977, n. 616, 22 maggio 1975, n. 480 e 25 novembre 1975, n. 902, pongano a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono onnicomprensivi e comprendono, per ciascun animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento, a decorrere da quelli relativi al 1979, le eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati dagli uffici ed organi di cui all'art. 1 del presente decreto sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi di veterinari il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dagli uffici ed organi di cui all'art. 1 del presente decreto in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi ».

Art. 3.

L'art. 3 del decreto ministeriale 15 dicembre 1976, citato in premessa, è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui le operazioni di risanamento siano rese obbligatorie, sono poste a carico del Ministero della sanità le spese per i seguenti interventi presso gli allevamenti:

a) le operazioni di risanamento e di controllo diagnostico iniziale e quelle periodiche previste nei programmi di profilassi;

b) le operazioni di controllo diagnostico straordinario eventualmente disposte dall'ufficio veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, nonché dai corrispondenti organi delle regioni a statuto ordinario e speciale istituiti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, 24 luglio 1977, n. 616, 28 marzo 1975, n. 474, 22 maggio 1975, n. 480 e 25 novembre 1975, n. 902, citati in premessa, ai fini del risanamento degli allevamenti dalla brucellosi ovina e caprina.

Le operazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) comportano per ciascun animale:

1) la prova allergica o il prelevamento di campioni di sangue e di materiale patologico necessari per gli accertamenti diagnostici o l'eventuale trattamento immunizzante;

2) la eventuale applicazione dei contrassegni agli animali sottoposti a controllo e la marcatura di quelli riconosciuti infetti;

3) la compilazione completa della scheda di allevamento;

4) la compilazione dei rapporti tecnici e dei documenti di registrazione eventualmente richiesti dagli uffici ed organi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ad ogni gruppo di veterinari autorizzati, ai sensi dell'art. 6 di cui al decreto ministeriale 4 giugno 1968, ad eseguire le operazioni di cui sopra, o ai singoli veterinari che operano da soli, sarà corrisposto il seguente compenso:

1) per ogni capo contrassegnato con marcatura a tatuaggio L. 50;

2) per ogni capo contrassegnato con applicazione di marche L. 25;

3) per ogni capo sottoposto a controllo mediante prelevamento di campioni di sangue o di altro materiale L. 200;

4) per ogni capo controllato con la prova allergica L. 200;

5) per ogni capo vaccinato e marcato con la sigla R.1 L. 400;

6) per ogni intervento presso ciascun allevamento sottoposto al controllo di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) L. 1.300.

Tutti i compensi sopra specificati saranno ridotti del 20 per cento qualora l'ufficio veterinario provinciale, laddove organo periferico del Ministero della sanità, nonché i corrispondenti organi delle regioni a statuto ordinario e speciale istituiti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1975, n. 4, 24 luglio 1977, n. 616, 28 marzo 1975, n. 474, 22 maggio 1975, n. 480 e 25 novembre 1975, n. 902, pongano a disposizione dei veterinari autoveicoli idonei a raggiungere le zone di difficile accesso.

Tali compensi sono onnicomprensivi e comprendono, per ciascun animale ed allevamento, tutte le operazioni che sono richieste per realizzare i programmi di profilassi e di risanamento a decorrere da quelli relativi al 1979, le eventuali indennità di trasferta e di rimborso spese per mezzo di trasporto e vengono liquidati dagli uffici ed organi di cui all'art. 1 del presente decreto sulla scorta degli atti d'ufficio.

Ove le operazioni siano svolte da gruppi veterinari, il riparto dei compensi tra i singoli componenti sarà stabilito dagli uffici ed organi di cui all'art. 1 del presente decreto in proporzione all'attività svolta da ciascuno di essi ».

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dopo la registrazione della Corte dei conti, ed entra in vigore immediatamente.

Roma, addì 28 aprile 1979

Il Ministro della sanità
ANSELMI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1979
Registro n. 7 Sanità, foglio n. 238

(10037)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1979.

Programma d'esame del concorso per l'accesso al ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica del Ministero della difesa.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Vista la legge 2 aprile 1975, n. 108, con la quale è stato istituito il ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica;

Considerato che ai sensi dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 deve essere stabilito il programma d'esame dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle carriere esecutive del Ministero della difesa;

Sentito il parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione nell'adunanza del 28 novembre 1978;

Decreta:

Articolo unico

Per il concorso di accesso al ruolo della carriera esecutiva degli assistenti tecnici di radiologia medica è stabilito il programma d'esame specificato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 maggio 1979

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1979
Registro n. 28 Difesa, foglio n. 128

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

Ruolo della carriera esecutiva degli assistenti di radiologia medica

PROVA SCRITTA

1) I mezzi di contrasto in radiologia.

2) Camera oscura. Operazioni per la preparazione ed il trattamento delle pellicole radiografiche.

3) Cause di danni della pellicola per errore di trattamento verificatosi prima, durante e dopo le normali manipolazioni di sviluppo e fissaggio. Correzione dei radiogrammi.

PROVA PRATICA

A) *Per tecnici con orientamento diagnostico*:

1) Esecuzione di esame radiologico semplice (torace-ossa, ecc., comunque un esame senza mezzi di contrasto): con l'inserimento dell'apparecchio sulla linea di esercizio, con la prefissione dei dati radiografici, con la disposizione del paziente sul tavolo radiografico, con la centratura del tubo radiogeno, con il caricamento e la collocazione cassetta radiografica, con l'inserimento del commutatore per l'emissione dei raggi X e le operazioni proprie della camera oscura.

2) Esecuzione di un esame schermografico con relativo sviluppo.

B) *Per tecnici con orientamento in tecniche radioisotopiche o terapeutiche*:

se per radioisotopi:

1) esecuzione di operazione di tecnica radioisotopica su richiesta del medico nucleare;

2) esecuzione delle operazioni inerenti alla radioprotezione: decontaminazione o controllo della vetreria e degli oggetti ad ambienti contaminati;

se per radiazioni ad alta energia (cobalto-betatrone, ecc.):

1) sistemazione del paziente sul tavolo di trattamento;

2) esecuzione di operazioni di tecnica radioterapica esterna, richiesta dal medico radioterapista.

COLLOQUIO

1) Commento dell'esame radiologico eseguito.

2) Cenni sulle norme di protezione e prevenzione nell'uso dei raggi X in medicina (dosimetria - protezione - sorveglianza fisica e medica).

3) Sindrome da radiazioni.

4) I fattori fisico-geometrici condizionanti l'immagine radiologica (piani - direzione del raggio - posizione - prescrizione - incidenza).

5) Meccanismo di formazione dell'immagine radiologica.

6) Fattori che influenzano la qualità dell'immagine radiologica.

7) Attrezzature per la produzione ed il controllo dei raggi X (tubi - trasformatori - raddrizzatori - impianti radiologici - tavoli di manovra - apparecchiature).

8) Operazioni in camera oscura (conservazione, manipolazione, trattamento, correzione dei radiogrammi con rinforzo od indebolimento degli stessi).

(9621)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. Assicuratrice edile, in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita limitatamente alle forme temporanee per il caso di morte, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e relative condizioni di polizza, presentate dalla predetta società.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1971, n. 7185, con il quale la S.p.a. Assicuratrice edile, con sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla vita, limitatamente alla forma temporanea per il caso di morte di annualità posticipate certe a premio unico;

Vista la domanda della succitata società per azioni Assicuratrice edile, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita relativamente a tutte le forme temporanee per il caso di morte;

Viste le relazioni tecniche delle tariffe di assicurazione e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, espresso nella seduta dell'8 maggio 1979;

Decreta:

Art. 1.

La S.p.a. Assicuratrice edile, con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla vita relativamente alle forme temporanee per il caso di morte.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione temporanee per il caso di morte, presentate dalla predetta società:

tariffa 7/14J, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso (in sostituzione dell'analoga tariffa approvata con il decreto ministeriale 10 febbraio 1971, n. 7185);

tariffa 7/14, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa 7/5, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7/5J, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7/5AJ, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7/5A, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7/5AJ speciale, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa 7/5-10 %, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

condizioni di polizza per le assicurazioni senza visita medica;

condizioni di polizza per l'assicurazione temporanea caso morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10% dal secondo anno.

Roma, addì 1° agosto 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(9984)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1979.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. La Venezia assicurazioni, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni La Venezia assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita nonché di opzioni e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita nonché le opzioni e le condizioni di polizza sottoindicate, presentate dalla società per azioni La Venezia assicurazioni, con sede in Milano:

tariffa V8Bcv-4%, relativa all'assicurazione complementare a premio annuo decrescente del 4 % dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa V14, relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa V14J, relativa all'assicurazione temporanea a premio unico, di annualità posticipate certe, pagabili in rate annuali, semestrali, trimestrali o mensili, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo e sino al termine del periodo stesso;

tariffa V/5-10%, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo costante, di un capitale crescente del 10 % dal secondo anno, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa V5-2t, relativa all'assicurazione temporanea su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile al primo decesso, qualora esso avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa V/23, relativa all'assicurazione a termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, sia in vita o no l'assicurato;

tariffa V135, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con rimborso di parte dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa V135-50%, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, con un rimborso del 50% dei premi pagati in caso di sopravvivenza alla scadenza del contratto;

tariffa V/5co.-3%, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte, a premio annuo — durata dell'assicurazione 10 o 15 anni e durata del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento;

tariffa V/5co.-3%, relativa all'assicurazione complementare in forma temporanea per il caso di morte a premio annuo — durata dell'assicurazione e del pagamento premi pari a quella base — di un capitale decrescente annualmente secondo una prefissata legge, liquidabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo, da abbinare a tariffe con adeguamento;

tariffa V/3c.a., relativa all'assicurazione a vita intera, a premio annuo temporaneo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile alla morte dell'assicurato in qualsiasi momento essa avvenga;

tariffa V22c.a., relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato e pagabile ad un'epoca prestabilità se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente in caso di sua premorienza;

tariffa V55c.a., (F-M), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita;

tariffa V56c.a. (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

tariffa V/R.I., relativa all'assicurazione complementare, a premio annuo, per garantire, in caso di invalidità totale e permanente, l'esonero dal pagamento dei premi relativi all'assicurazione di rendita vitalizia differita a premi e prestazioni adeguabili fino ad un massimo del 3% all'anno;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile in una rendita vitalizia, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione alla scadenza del contratto, per la conversione del capitale assicurato in mista adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita immediata, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato, certa per i primi 5 o 10 anni e successivamente vitalizia;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia differita adeguabile, in una rendita vitalizia immediata su due teste, interamente o parzialmente reversibile sulla testa sopravvivente, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni assicurate;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento biennale facoltativo delle prestazioni assicurate;

condizioni particolari di polizza per l'adeguamento annuale facoltativo delle prestazioni garantite da contratti con adeguamento automatico;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione mista, a premio annuo, adeguabile annualmente in base ad un parametro determinato;

condizioni particolari di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita, a premi e prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, con controassicurazione;

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi in caso di invalidità totale e permanente;

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi e per la corresponsione di una rendita in caso di invalidità totale e permanente;

condizioni particolari di polizza per l'esonero dal pagamento dei premi e l'anticipata liquidazione del capitale assicurato, in caso di invalidità totale e permanente;

condizioni di polizza per contratti assunti senza visita medica;

condizioni di polizza per l'assicurazione del rischio di invalidità totale e permanente senza visita medica.

Roma, addì 1° agosto 1979

p. *Il Ministro*: BALDI

(9986)

DECRETO MINISTERIALE 26 settembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Varfin, in Roma, ora S.p.a. Var tipografica, in Pomezia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 3 dicembre 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Varfin, con sede in Roma, ora S.p.a. Var tipografica, con sede in Pomezia, con effetto dal 29 marzo 1977;

Visti i decreti ministeriali 22 marzo 1978, 23 marzo 1978 e 18 dicembre 1978 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Varfin, con sede in Roma, ora S.p.a. Var tipografica, con sede in Pomezia, è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
ANDREATTA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
NICOLAZZI

(9861)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 4 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria (Torino);

Visti i decreti ministeriali 20 luglio 1978, 25 novembre 1978, 6 gennaio 1979, 12 aprile 1979 e 7 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 23 marzo 1978 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Snia Viscosa, stabilimento di Venaria (Torino), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9860)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1979.

Autorizzazione alla sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio delle provincie lombarde a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 novembre 1976, n. 796, relativa alla garanzia statale per i rischi di cambio sui prestiti in valuta estera concessi dalla CECA e dal fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1978, che reca norme di attuazione della citata legge 30 novembre 1976, n. 796;

Vista la delibera del 29 dicembre 1978, con la quale il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nell'esercizio della facoltà conferitagli dall'art. 17, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7, ha autorizzato gli istituti e sezioni di credito fondiario edilizio e delle opere pubbliche a contrarre prestiti in valuta estera concessi da istituzioni creditizie ed internazionali, assistiti dalla garanzia dello Stato per il rischio di cambio;

Vista la domanda del 5 luglio 1979, con la quale la Cassa di risparmio delle provincie lombarde (CA.RI.P.LO), ente morale, con sede in Milano, via Monte di Pietà n. 8, ha chiesto per l'annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della citata legge 30 novembre 1976, l'abilitazione a contrarre prestiti assistiti dalla garanzia statale per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa;

Visto il bilancio al 31 dicembre 1978, della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità di detta Cassa di risparmio delle provincie lombarde e la dichiarazione rilasciata dalla camera di commercio di Milano in data 28 maggio 1979;

Vista la nota del 26 aprile 1979 con la quale la Banca d'Italia ha rilasciato il proprio nulla osta per l'assunzione di prestiti in valuta estera con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa da parte della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e delle annesse sezioni;

Ritenuto che la domanda e la documentazione presentate sono conformi alle disposizioni della legge 30 novembre 1976, n. 796, e del decreto ministeriale 11 gennaio 1978;

Sentito il Ministro degli affari esteri;

Decreta:

La Sezione Autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità della Cassa di risparmio delle provincie lombarde (CA.RI.P.LO), fatti salvi gli obblighi derivanti dalla vigente legislazione bancaria, è abilitata, ai sensi dell'art. 1, terzo comma, della legge 30 novembre 1976 n. 796, a contrarre prestiti in valuta estera assistiti dalla garanzia dello Stato per i rischi di cambio con il fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9038)

DECRETO MINISTERIALE 17 ottobre 1979.

Modificazione allo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Roma.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 16 ottobre 1975, n. 492, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1976, n. 7 e, in particolare, l'art. 24 di detto decreto;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni e integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 11 marzo 1958, n. 238;

Visto lo statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Roma, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, n. 919, e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di amministrazione in data 6 ottobre 1978 e dall'assemblea generale ordinaria dei soci della Cassa di risparmio di Roma in data 25 marzo 1979;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 3 luglio 1979;

Decreta:

E' approvata la modificazione dell'art. 4, secondo comma, dello statuto della sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità presso la Cassa di risparmio di Roma, ente morale con sede in Roma, in conformità al seguente testo:

« Il fondo di dotazione è costituito dalla somma di lire 3 miliardi assegnata dalla Cassa di risparmio di Roma ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(9750)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omic, in Assemini Macchiareddu.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Omic di Assemini Macchiareddu (Cagliari);

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° dicembre 1978 al 27 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omic di Assemini Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9848)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri, in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sei Geri, in Torino;

Visti i decreti ministeriali 5 luglio 1978, 26 novembre 1978, 9 febbraio 1979, 21 maggio 1979 e 15 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 marzo 1978 al 23 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sei Geri, in Torino, è prolungata al 23 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9839)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lyons Baby, in Falconara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lyons Baby, con sede in Falconara (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 24 febbraio 1979 e 27 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ottobre 1978 all'8 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lyons Baby, con sede in Falconara (Ancona), è prolungata al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9842)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.M. - Industria costruzioni metalliche, in Quarto d'Altino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta I.C.M. - Industria costruzioni metalliche di Quarto d'Altino (Venezia);

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 luglio 1978 al 14 gennaio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta I.C.M. - Industria costruzioni metalliche di Quarto d'Altino (Venezia), è prolungata al 14 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9844)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, in Monsano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 26 febbraio 1979 e 2 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 ottobre 1978 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alexandra, con sede in Monsano (Ancona), è prolungata all'11 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9843)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia, stabilimento di Val di Sangro.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Frigodaunia, stabilimento di Val di Sangro;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 1° luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia, stabilimento di Val di Sangro, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9841)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori della carpenteria metallica, coibentazione e manutenzione di impianti operanti nel comune di Ferrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi economica delle aziende industriali dei settori della carpenteria metallica, installazione, coibentazione e manutenzione di impianti operanti nel comune di Ferrara;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori delle aziende sopra indicate sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 febbraio 1979 al 12 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende industriali dei settori della carpenteria metallica, installazione, coibentazione e manutenzione di impianti operanti nel comune di Ferrara, è prolungata all'11 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9855)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1979.

Proroga a ventidue mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, in Trieste.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste;

Visti i decreti ministeriali 6 ottobre 1978, 7 ottobre 1978, 9 ottobre 1978, 16 dicembre 1978, 9 aprile 1979 e 10 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 dicembre 1977 al 16 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trieste;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirt - Società industrie riunite triestine, con sede in Trieste, è prolungata al 14 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9846)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali, in Albisola Superiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola Superiore (Savona);

Visto il decreto ministeriale 29 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 7 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 6 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9851)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P., in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.V.A.P., in Bari;

Visti i decreti ministeriali 19 settembre 1979 e 20 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 novembre 1978 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.V.A.P., in Bari, è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9838)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria);

Visti i decreti ministeriali 5 giugno 1978, 4 ottobre 1978, 6 ottobre 1978, 15 marzo 1979, 1° giugno 1979 e 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 gennaio 1978 al 14 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Liquichimica Biosintesi, con sede legale in Reggio Calabria e stabilimento a Saline di Montebello Jonico (Reggio Calabria), è prolungata al 13 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9850)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie F.lli Perani, in Brescia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 30 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede e stabilimento in Brescia;

Visti i decreti ministeriali 28 aprile 1978, 28 novembre 1978 e 29 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 settembre 1978;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza delle condizioni che giustificano la proroga per altri sei mesi del trattamento di cui trattasi;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie F.lli Perani, con sede e stabilimento in Brescia, è prolungata al 31 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9868)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro, in Mormanno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Pastificio D'Alessandro, in Mormanno (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 27 marzo 1979 e 29 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 26 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pastificio D'Alessandro, in Mormanno (Cosenza), è prolungata al 26 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9840)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 15 maggio 1978;

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Firenze, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni operanti nella provincia di Lucca, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9871)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarner Tyrol, in Sarentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sarner Tyrol di Sarentino (Bolzano);

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 dicembre 1978 al 24 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Trento;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sarner Tyrol di Sarentino (Bolzano), è prolungata al 23 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9852)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche, in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 7 agosto 1978, 17 agosto 1978, 2 gennaio 1979, 3 gennaio 1979, 5 aprile 1979, 6 aprile 1979 e 1° settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 17 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Navalsud - Cantiere navale officine meccaniche di Napoli, è prolungata al 16 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9849)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, con sede in Salerno;

Visti i decreti ministeriali 8 marzo 1979 e 15 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1979 al 30 settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture cotoniere meridionali, con sede in Salerno, è prolungata al 30 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9847)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere di Tolentino, in Tolentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Cartiere di Tolentino, in Tolentino (Macerata);

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 23 febbraio 1979 e 9 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 giugno 1978 al 3 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Cartiere di Tolentino, in Tolentino (Macerata), è prolungata al 2 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9845)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri, in Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Dodici Geri di Pistoia;

Visti i decreti ministeriali 15 aprile 1978, 31 agosto 1978, 28 novembre 1978, 2 gennaio 1979, 7 aprile 1979 e 25 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° ottobre 1977 al 30 giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udite il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dodici Geri di Pistoia, è prolungata al 30 settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9854)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica romana, in Roma Ostia Lido.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Meccanica romana di Roma Ostia Lido;

Visti i decreti ministeriali 9 ottobre 1978, 27 gennaio 1979, 21 aprile 1979 e 27 luglio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1978 al 29 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanica romana di Roma Ostia Lido, è prolungata al 28 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9857)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis, in Siniscola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro);

Visti i decreti ministeriali 1° marzo 1979 e 26 aprile 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 agosto 1978 al 13 maggio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Solis di Siniscola (Nuoro), è prolungata al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9858)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, in Falconara Marittima.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona);

Visti i decreti ministeriali 27 febbraio 1979 e 15 giugno 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 10 ottobre 1978 all'8 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Baby Brummel di Gardini Carla, con sede in Falconara Marittima (Ancona), è prolungata al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9859)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica della Società idroelettrica Vergari, in Catanzaro.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Ente nazionale per l'energia elettrica delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8. dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione ed al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti e imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale n. 687134 del 26 febbraio 1964, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'ENEL, ai sensi dell'art. 4, n. 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica esercitata dalla ditta « Impresa idroelettrica Fabrizi », con sede in Catanzaro;

Visto il provvedimento ministeriale n. 689944 del 13 settembre 1979, con il quale è stata disposta la voltura a favore della Società idroelettrica Vergari, con sede in Mesoraca (Catanzaro), del suddetto riconoscimento di esonero;

Visti i dati relativi all'attività elettrica esplicata dalla suddetta impresa negli anni 1977 e 1978, convalidati dall'UTIF di Catanzaro, dai quali risulta che l'impresa negli anni predetti ha distribuito energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento della impresa suddetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa elettrica della Società idroelettrica Vergari rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa elettrica della Società idroelettrica Vergari, con sede in Catanzaro, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'ENEL è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica - ENEL, provvede alla restituzione alla Società idroelettrica Vergari dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'ENEL secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 febbraio 1963, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: BISAGLIA

(9704)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Vercelli.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Vercelli ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° luglio 1978;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e che sussiste nel citato comune la crisi economica di cui alla summenzionata delibera del CIPI;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore tessile-abbigliamento operanti nel comune di Vercelli, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9865)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla « Investimenti immobiliari S.p.a. (In.Vim.) - Divisione sorgente Appia », in Roma, ora Sorgente Appia S.p.a., in Roma, per le unità di Latina, Bari, Lecce, Terni, Falconara Marittima, Napoli, Pescara, Campi Bisenzio comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della « Investimenti immobiliari S.p.a. (In.Vim.) Divisione sorgente Appia » di Roma, ora Sorgente Appia S.p.a. di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata per le unità di Latina, Bari, Lecce, Terni, Falconara Marittima (Ancona), Napoli, Pescara, Campi Bisenzio (Firenze), comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla « Investimenti immobiliari S.p.a. (In.Vim.) - Divisione sorgente Appia » di Roma, ora sorgente Appia S.pa. di Roma per le unità di Latina, Bari, Lecce, Terni, Falconara Marittima (Ancona), Napoli, Pescara, Campi Bisenzio (Firenze), comprese le unità esercenti la commercializzazione del prodotto aziendale, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo 4 dicembre 1978-3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9864)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori dipendenti licenziati da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 22 febbraio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri (Frosinone), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra del 1° dicembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore cartario operanti nel comune di Isola del Liri (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9862)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. M.T.C., in Frosinone.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Visto l'articolo unico della legge 26 maggio 1978, n. 215, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80;

Vista la delibera del CIPI in data 24 giugno 1978 concernente l'accertamento della sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. M.T.C. di Frosinone;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° gennaio 1977;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda predetta hanno già fruito del periodo di centottanta giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. M.T.C. di Frosinone, il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9866)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto l'art. 2, comma quinto, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che demanda al CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, l'accertamento della sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

Vista la delibera del CIPI in data 9 marzo 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano), ai fini dell'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Ritenuto che tale crisi decorra dal 1° maggio 1978;

Visti i decreti ministeriali 30 maggio 1979 e 31 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui alla citata delibera del CIPI è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore caldaie e stufe per il riscaldamento domestico operanti nel comune di Novate Milanese (Milano), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9867)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 23 maggio 1975, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore ceramico operanti in provinica di Salerno con effetto dal 7 dicembre 1974;

Visti i decreti ministeriali 8 giugno 1977, 9 giugno 1977, 9 settembre 1977, 15 ottobre 1977, 23 febbraio 1978, 6 maggio 1978, 12 giugno 1978, 5 settembre 1978, 4 dicembre 1978, 29 gennaio 1979 e 4 maggio 1979 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore ceramico operanti in provincia di Salerno;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Napoli corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 23 maggio 1975 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore ceramico operanti in provinica di Salerno, è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9863)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco (Treviso);

Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1978, 4 novembre 1978 e 8 maggio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 giugno 1977 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura di Caerano, in Caerano S. Marco (Treviso), è prolungata al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9837)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Achille Talenti, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Achille Talenti di Roma;

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 22 febbraio 1979, 23 febbraio 1979 e 15 settembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 maggio 1978 al 19 agosto 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Achille Talenti di Roma, è prolungata al 18 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento, diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9856)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.pa. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 21 aprile 1978, 13 giugno 1978, 7 ottobre 1978, 20 dicembre 1978, 12 marzo 1979 e 10 luglio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 18 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre per l'unità di Casoria (Napoli), è prolungata al 16 dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9853)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori delle aree dei territori meridionali;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Visto il decreto interministeriale 1° gennaio 1978, con il quale è stata accertata nell'area industriale di Battipaglia (Salerno) la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. sospesi dal 1° gennaio 1978 o entro tre mesi dalla predetta data;

Visti i decreti ministeriali 1° aprile 1978, 20 maggio 1978, 29 luglio 1978, 21 novembre 1978, 20 febbraio 1979 e 1° agosto 1979 di concessione per ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R.;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento in parola in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area industriale di Battipaglia per i lavori relativi alla costruzione dello stabilimento S.I.R. che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 1° aprile 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'articolo 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(9869)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1979.

Riconoscimento in provincia di Bari del carattere sostitutivo dell'attività industriale della S.p.a. F.A.B. - Fabbriche accumulatori baresi, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la domanda della S.p.a. F.A.B. - Fabbriche accumulatori baresi di Bari, per il riconoscimento del carattere sostitutivo ai fini dell'avviamento preferenziale dei lavoratori della S.p.a. F.A.R. - Fabbriche accumulatori riunite, stabilimento di Bari;

Considerato che la società predetta è stata costituita per la realizzazione di iniziative industriali intese al mantenimento dei livelli occupazionali in provincia di Bari;

Decreta:

E' riconosciuto in provincia di Bari il carattere sostitutivo alle attività industriali della S.p.a. F.A.B. - Fabbriche accumulatori baresi di Bari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 ottobre 1979 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1979

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
RUSSO

(9870)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1979.

Modalità di attuazione del regime di aiuto comunitario alla produzione dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1979-80.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, ed in particolare l'art. 5, con il quale viene istituito un aiuto alla produzione dell'olio di oliva;

Visto il regolamento (CEE) n. 2753/78 del Consiglio del 23 novembre 1978, modificato dal regolamento (CEE) n. 2378/79 del Consiglio del 29 ottobre 1979 e recante le norme generali relative al suddetto aiuto;

Visto il regolamento (CEE) n. 1612/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, che fissa, tra l'altro, l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva per la campagna di commercializzazione 1979-80;

Visti i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 2752/78 del 23 novembre 1978 e n. 2377/79 del 29 ottobre 1979, che stabiliscono, rispettivamente, per le campagne di commercializzazione 1978-79 e 1979-80, misure speciali concernenti le organizzazioni di produttori di olive e di olio di oliva;

Visto il regolamento della commissione (CEE) n. 3134/78 del 28 dicembre 1978 modificato dal regolamento (CEE) n. 2493/79 del 12 novembre 1979 recante, per le campagne di commercializzazione 1978-79 e 1979-80, modalità di applicazione del regime di aiuto di cui sopra;

Visto il regolamento (CEE) n. 1794/79 del Consiglio del 9 agosto, che modifica il regolamento (CEE) n. 154/75 per quanto riguarda il finanziamento dello schedario oleicolo;

Visto il decreto-legge 18 dicembre 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, concernente, tra l'altro, la corresponsione dell'aiuto comunitario per l'olio di oliva;

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, modificata dalla legge 31 marzo 1971, n. 144 e concernente l'istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, relativo all'affidamento alla predetta Azienda di Stato dei compiti di intervento per l'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;

Ritenuto di dover emanare, per la campagna 1979-80, le disposizioni nazionali di attuazione della sopraspecificata regolamentazione comunitaria;

Decreta:

Art. 1.

La corresponsione, per la campagna di commercializzazione 1979-80, dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, previsto dal regolamento (CEE) n. 136/66 del Consiglio del 22 settembre 1966, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1562/78 del Consiglio del 29 giugno 1978, è disciplinata dalla regolamentazione comunitaria specificata in premessa, dalle norme applicabili del decreto-legge 18 marzo 1970, n. 1012, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, e dalle norme da questo richiamate nonché dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

Art. 2.

L'importo dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, per la campagna di commercializzazione 1979-80, è stato fissato, con regolamento (CEE) n. 1612/79 del Consiglio del 24 luglio 1979, in 52,90 ECU/100 kg, al lordo delle trattenute previste dalla regolamentazione comunitaria.

Per gli olivicoltori non aderenti ad organizzazioni di produttori indicate nel successivo art. 5, l'aiuto alla produzione di cui al precedente comma è commisurato, ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento (CEE) n. 136/66, alla quantità determinata in base all'applicazione delle rese forfettarie fissate dalla commissione C.E.E.

Per gli olivicoltori soci di organizzazioni di produttori di cui all'art. 5 del presente decreto, l'aiuto alla produzione è commisurato alla quantità di olio effettivamente prodotto ed è concesso tramite le rispettive organizzazioni di appartenenza.

Art. 3.

Ai fini della corresponsione dell'aiuto per l'olio di sansa di produzione 1979-80, la quantità ammissibile al beneficio è determinata, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 3134/78, nella misura del 9 % della quantità di olio di pressione che dalla stessa partita di olive è stata effettivamente prodotta o computata in funzione del numero degli olivi coltivati e delle loro rese forfettariamente fissate dalla commissione della C.E.E.

Art. 4.

I produttori olivicoli non aderenti ad organizzazioni di produttori di cui al successivo art. 5 e che intendono conseguire l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva, debbono presentare in triplice copia, direttamente o a mezzo di raccomandata postale, la denuncia unica di coltivazione, prevista dall'art. 3, comma primo, del regolamento (CEE) n. 2753/78 del Consiglio del 23 novembre 1978, per le superfici investite ad olivi a tutto il 31 ottobre 1978. Essa deve essere redatta su apposito formulario, conforme all'allegato *A* del presente decreto, stampato e messo a disposizione dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., che in appresso sarà indicata con la sola sigla AIMA.

Tale denuncia deve essere presentata, non oltre il 30 giugno 1980, ai seguenti uffici competenti per le province nelle quali sono ubicati i fondi olivetati in cui sono state raccolte le olive:

agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Calabria;

agli uffici provinciali degli enti di sviluppo agricolo delle regioni Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata, Sardegna, Sicilia.

La denuncia di coltivazione deve essere accompagnata dalla dichiarazione, a firma congiunta del titolare dell'impresa di trasformazione e del produttore di olive e redatta conformemente all'allegato *B* (modello *F*) del presente decreto, con la quale si attesta l'avvenuta disoleazione delle olive e deve essere compilata in tutte le su parti, tranne in quella che riguarda in modo specifico gli olivicoltori associati.

Per le olive vendute va allegata alla denuncia, per ogni partita, una copia della fattura di vendita e, nei casi per i quali non ricorra l'obbligo della fatturazione, una dichiarazione del denunciante attestante le generalità, la residenza dell'acquirente e la quantità di olive vendute.

Ai sensi dell'art. 4, comma secondo, del citato regolamento (CEE) n. 2753/78, la denuncia di coltivazione presentata dai produttori contemplati nel presente articolo ha valore di domanda di aiuto.

La denuncia di coltivazione deve essere firmata per esteso dall'interessato il quale, se analfabeta, dovrà apporre sulla denuncia il segno di croce, convalidato dalle firme leggibili di due testimoni con l'indicazione del loro domicilio.

Gli uffici liquidatori devono prescrivere che venga prodotto lo stato di famiglia, dal quale deve risultare, tra l'altro, il luogo, la data di nascita e la residenza del denunciante.

Art. 5.

Le associazioni di produttori di olive e di olio, previste dal regolamento (CEE) n. 1360/78 del Consiglio del 19 giugno 1978 e le organizzazioni di produttori già riconosciute per la campagna 1978-79 di cui al successivo art. 8 nonché quelle costituite anteriormente al 15 novembre 1979 e riconosciute secondo le modalità indicate nell'art. 9 — ammesse, ad eccezione delle prime, all'applicazione della norma derogatoria di cui all'art. 1 del regolamento (CEE) n. 2377/79 del Consiglio del 29 ottobre 1979 — che intendono conseguire, per conto dei rispettivi soci, l'aiuto alla produzione ai sensi del precedente art. 2, comma secondo, presentano, agli uffici indicati nel precedente art. 4, una denuncia-domanda in forma unica al mese per tutti i soci che hanno ultimato la disoleazione delle proprie olive, purché siano stati effettuati i controlli previsti dall'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2753/78, e successive modifiche ed integrazioni.

Tali denunce-domande, corredate del modello *F* e degli elementi richiesti per gli olivicoltori associati, debbono essere redatte, in triplice copia, sui formulari previsti dal precedente art. 4.

Le denunce-domande uniche debbono essere accompagnate da una nota riepilogativa, nella quale vanno riportate per ciascun socio le generalità, l'ubicazione dell'azienda olivicola e, previa verifica delle risultanze scaturite dai controlli svolti dalle organizzazioni di produttori in base alla normativa comunitaria, la quantità di olio di oliva comprensiva della quota forfettaria prevista per l'olio di sansa.

Detta nota riepilogativa deve essere redatta e firmata, sotto la propria responsabilità, dal presidente dell'organizzazione riconosciuta o da chi ne fa le veci.

Per ammettere gli olivicoltori, associati posteriormente alla data di presentazione della dichiarazione e della domanda di cui rispettivamente ai successivi articoli 8 e 9, al trattamento previsto per i soci delle organizzazioni, occorre denunciare agli uffici istruttori abilitati al ricevimento delle domande di cui al precedente art. 4, con dichiarazione del presidente indicante il numero che si riferisce ai nuovi soci ricavato dall'apposito libro sociale, che l'iscrizione è avvenuta al più tardi entro la fine del mese precedente a quello di presentazione della denuncia-domanda.

Ai fini della presentazione della domanda di aiuto, ogni produttore è tenuto a comunicare immediatamente alla propria organizzazione la data in cui è stata ultimata la molitura di tutta la produzione delle olive e la corrispondente quantità di olio ottenuto.

Art. 6.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 3134/78, i produttori associati devono produrre, tramite le organizzazioni cui aderiscono, contestualmente alla denuncia di coltivazione da queste presentata, copia delle fatture di vendita e, nei casi per i quali non ricorra l'obbligo della fatturazione, una dichiarazione attestante le generalità, la residenza dell'acquirente e la quantità di olive vendute. Qualora le olive siano state vendute sull'albero, il richiedente deve anche dichiarare il numero degli alberi da cui sono state prodotte le olive vendute.

Per le olive vendute, non può essere riconosciuto il relativo diritto all'aiuto se le denunce di coltivazione non sono corredate della documentazione contemplata rispettivamente nel precedente comma, per gli olivicoltori soci delle precisate organizzazioni di produttori riconosciute, e nell'art. 4, per gli olivicoltori non aderenti a dette organizzazioni.

Art. 7.

Per le cooperative di produttori olivicoli non aderenti alle organizzazioni indicate nel precedente art. 5, ciascun socio deve presentare la sua denuncia di coltivazione, avente anche valore di domanda di aiuto, entro il prescritto termine ultimo del 30 giugno 1980, allegandovi, per le olive vendute, la documentazione di cui all'art. 4.

I soci di dette cooperative possono tuttavia presentare la denuncia di coltivazione, con la documentazione allegata per le olive vendute, per il tramite delle cooperative cui sono associati.

Il rappresentante legale della cooperativa, nell'autenticare le firme dei soci sulle denunce, si rende garante della veridicità dei dati e degli elementi in esse contenuti e ad esse allegati.

In questo caso l'aiuto, determinato in funzione del numero degli olivi coltivati e delle loro rese forfettariamente fissate, è disposto a favore delle cooperative, che corrisponderanno ai rispettivi aderenti l'importo a ciascuno riconosciuto dagli uffici preposti all'istruttoria ed alla liquidazione delle domande di aiuto.

Art. 8.

Ai fini della conferma, per la campagna 1979-80, del riconoscimento di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2377/79 del Consiglio del 29 ottobre 1979, le organizzazioni già riconosciute per la campagna 1978-79 devono presentare, entro il 20 novembre 1979, a questo Ministero - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli:

1) dichiarazione, a firma autentica e sotto la personale responsabilità del legale rappresentante, con la quale viene confermata, per la campagna 1979-80, la sussistenza delle diverse condizioni di cui all'art. 1 del citato regolamento (CEE) n. 2377/79, che ne legittimarono il riconoscimento;

2) elenco dei produttori, con l'indicazione delle rispettive generalità e dell'ubicazione delle aziende olivicole interessate, non più soci delle organizzazioni stesse.

Art. 9.

Con riferimento all'art. 5, ogni organizzazione di produttori di olive e di olio, legalmente costituita anteriormente al 15 novembre 1979, che rappresenti un congruo volume di produzione o un congruo numero di soci, nei limiti che saranno stabiliti dalla regolamentazione comunitaria, che sia in possesso di tutte le altre condizioni indicate nell'art. 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2377/79 del Consiglio del 29 ottobre 1979 e che intende conseguire per i propri soci l'aiuto alla produzione di cui all'art. 2, comma terzo, deve ottenere l'attestazione statale della sussistenza delle prescritte condizioni.

La relativa verifica è attribuita alla competenza di questo Ministero - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli, al quale deve essere presentata, entro il termine del 30 novembre 1979, l'apposita domanda.

Questa, redatta a firma del legale rappresentante su carta da bollo, deve recare per ogni organizzazione richiedente i seguenti allegati:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e del vigente statuto sociale;

b) copia autentica della deliberazione del consiglio di amministrazione o del comitato direttivo o di altro organo collegiale, dotato dei necessari poteri, che autorizza la presentazione della domanda;

c) nota descrittiva particolareggiata della consistenza organizzativa e della struttura operativa di cui dispone, atta a dimostrare la capacità di espletare le verifiche di cui all'art. 1, paragrafo 1, del suddetto regolamento (CEE) n. 2377/79;

d) elenco aggiornato dei soci, con le rispettive date di nascita, in estratto, autentico e leggibile, dall'apposito libro sociale con l'aggiunta dell'indicazione dell'ubicazione delle relative aziende olivicole;

e) l'elenco aggiornato, per ogni organismo associato, dei rispettivi soci in estratto autentico dell'apposito libro sociale con le integrazioni di cui alla precedente lettera *d*), se all'organizzazione istante aderiscono organismi associativi, comunque costituiti secondo le norme del vigente ordinamento giuridico.

Nell'ipotesi che il riconoscimento dovesse basarsi sul volume minimo di produzione di olio, all'elenco dei soci deve essere allegata un'attestazione, responsabilmente rilasciata dall'organizzazione, da cui risultino, per ciascun socio, la consistenza colturale olivicola espressa in ettari e distinta in specializzata e promiscua.

Art. 10.

Per i soci delle organizzazioni di produttori, che hanno fatto molire le proprie olive in frantoi diversi da quelli delle organizzazioni cui aderiscono, detti enti debbono esibire, unitamente alla domanda di aiuto, una dichiarazione sottoscritta dal rispettivo rappresentante legale, con la quale si attesti che, nel periodo della triturazione, è stato eseguito, nei confronti di almeno il 15% di tali soci, il controllo previsto dall'art. 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2753/78.

Per l'espletamento del controllo di cui al precedente comma, le organizzazioni di produttori hanno accesso alla contabilità di magazzino dei frantoi che hanno proceduto alla trasformazione delle olive, con la partecipazione, previamente richiesta, di rappresentanti di associazioni nazionali dei frantoiani, per i frantoi a queste associati.

Qualora i predetti controlli, al termine della campagna 1979-80, non siano ultimati per tutti i soci, le organizzazioni dei produttori interessate comunicano, entro e non oltre il 15 novembre 1980, a questo Ministero ed all'AIMA il numero dei soci ed i motivi per i quali non si è potuto procedere al controllo della produzione, entro il 31 ottobre 1980.

Per la campagna 1978-79 detta comunicazione deve essere fornita entro e non oltre il 31 dicembre 1979.

Art. 11.

Le organizzazioni dei produttori devono verificare:

la regolare tenuta del registro di lavorazione del frantoio, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3134/78;

la compatibilità tra la quantità di olive effettivamente molite e la capacità di lavorazione del frantoio, riferita ad un periodo di tempo determinato;

la regolare trascrizione, nel registro di lavorazione, delle quantità di olive molite e dell'olio ottenuto per ogni produttore aderente all'organizzazione che effettua il controllo.

In caso di accertata irregolarità in ordine alle suddette verifiche oppure di rifiuto, da parte di un frantoio, di assoggettare a controllo la prescritta contabilità, le organizzazioni interessate ne danno tempestiva comunicazione a questo Ministero ed agli uffici istruttori competenti per territorio.

Questi ultimi, esperiti i necessari accertamenti e fatta salva l'applicazione delle sanzioni di competenza, comunicano a questo Ministero le relative risultanze.

Art. 12.

Ai fini dell'applicazione della norma di cui all'art. 5-*bis* del regolamento (CEE) n. 2753/78 la documentazione che le organizzazioni di produttori potranno chiedere per i loro soci è la seguente:

documentazione relativa alle operazioni colturali speciali effettuate nell'oliveto;

prova della mano d'opera occupata nell'oliveto o dell'impiego di mezzi meccanici o chimici, per la raccolta delle olive;

fattura d'acquisto dei concimi e degli anticrittogamici utilizzati o la prova dell'effettuazione delle relative operazioni.

Nel caso che detta documentazione non provi chiaramente la quantità dichiarata nella domanda, l'organizzazione di produttori interessata determina il quantitativo per il quale viene richiesto l'aiuto, sulla base dell'applicazione delle rese forfettarie fissate dalla commissione C.E.E., dandone comunicazione ai competenti uffici istruttori.

Art. 13.

Con provvedimento di questo Ministero, fatte salve le altre eventuali sanzioni applicabili, può essere disposta, ai fini della determinazione del quantitativo di olio di oliva ammissibile all'aiuto per i soci di organizzazioni di produttori, la non utilizzazione, per la campagna successiva, della contabilità di magazzino di quei frantoi a carico dei quali sia stata accertata:

la violazione delle norme di cui all'art. 7, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3134/78;

il rifiuto, da parte di un frantoio, di consentire ad un'organizzazione di produttori riconosciuta l'accesso alla propria contabilità.

In tali casi il quantitativo di olio ammissibile all'aiuto è determinato attraverso l'applicazione delle rese forfettarie di cui all'art. 15.

Art. 14.

La concessione dell'anticipazione sull'importo dell'aiuto, prevista dall'art. 12 del regolamento (CEE) n. 2753/78 per la quantità di olio di cui all'art. 11 del regolamento (CEE) n. 3134/78, è condizionata alla constatazione che la denuncia di coltivazione e la domanda di aiuto, presentate dalle organizzazioni interessate entro i prescritti termini, siano integralmente compilate e debitamente firmate dal legale rappresentante.

Ai fini del sollecito pagamento dell'anticipazione suddetta, le organizzazioni interessate avranno cura di distinguere, nelle note riepilogative allegate alle denunce-domande, e da produrre in triplice copia, le quantità di olio effettivamente prodotte e per le quali l'anticipazione è ammessa da quelle forfettariamente calcolate, specificando le une e le altre, per ciascun socio oggetto della denuncia-domanda.

Un esemplare della nota riepilogativa, vistata per conformità dal funzionario responsabile dell'ufficio destinatario, dovrà essere prontamente trasmessa all'AIMA, perchè possa procedere al più presto al pagamento dell'anticipazione a favore dell'organizzazione istante.

Art. 15.

Ai fini della fissazione delle rese forfettarie in olive ed in olio da parte della commissione C.E.E., le commissioni provinciali olio devono fare pervenire a questo Ministero, entro il 31 marzo 1980, per ciascuna zona olivicola omogenea i seguenti dati:

a) delimitazione geografica della zona;

b) stima della superficie olivicola;

c) stima del numero medio di olivi per ettaro in coltura specializzata;

d) produzione media di olive per albero;

e) produzione media di olio per 100 kg di olive.

Art. 16.

Sono confermati per la campagna 1979-80 i nuclei di accertamento delle produzioni olivicole, istituiti ai termini dell'art. 9 del decreto ministeriale 15 gennaio 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 26 gennaio 1974, nella composizione prevista dallo stesso decreto, dal decreto ministeriale 18 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974 e dal decreto ministeriale 11 settembre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 settembre 1974.

Ai componenti dei nuclei suddetti, muniti di apposita tessera, rilasciata da questo Ministero, è assegnato il compito di eseguire i controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e dalle vigenti norme legislative ed amministrative nazionali riguardanti l'aiuto comunitario all'olio di oliva.

A tale scopo sono autorizzati a visitare aziende olivicole di soci e non soci di organizzazioni di produttori che hanno presentato o per i quali è stata presentata domanda di aiuto, uffici di questi enti, nonchè, in prevalenza, frantoi non appartenenti alle predette organizzazioni e frantoi non controllati da loro associazioni professionali.

Tali compiti vengono svolti secondo le disposizioni impartite dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione o dagli uffici incaricati dell'istruttoria delle domande di aiuto e con l'osservanza delle direttive che saranno impartite da questo Ministero.

Le spese di funzionamento dei nuclei di cui al presente articolo sono a carico del bilancio di funzionamento dell'AIMA, nei limiti da questa stabiliti.

Art. 17.

Il registro di lavorazione, che gli stabilimenti di molitura sono obbligati a tenere, ai sensi dell'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3134/78 e delle disposizioni richiamate dall'art. 16 del citato decreto-legge n. 1012 convertito nella legge 12 febbraio 1971, n. 8, deve essere conforme al modello *C*, allegato al presente decreto.

Gli esercenti dei predetti stabilimenti continuano a trasmettere mensilmente agli ispettorati provinciali dell'alimentazione o agli uffici provinciali delle regioni che ne sono derivati, i dati riassuntivi della lavorazione eseguita nel mese precedente, nonchè due copie a ricalco delle pagine dei registri per la parte cui si riferiscono i dati stessi, di cui una deve essere immediatamente inviata, a cura dei predetti uffici, all'AIMA.

Tale adempimento deve avere luogo, dal momento della pubblicazione del presente decreto, entro il decimo giorno di ciascun mese successivo a quello cui si riferiscono i dati.

Art. 18.

Gli autori delle infrazioni commesse, nel territorio della Repubblica, alle norme comunitarie ed a quelle legislative nazionali vigenti ed applicabili per l'aiuto suddetto nella campagna 1979-80, soggiacciono alle penalità stabilite dalle predette norme nazionali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 novembre 1979

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO *A*

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DENUNCIA DI COLTIVAZIONE
DOMANDA DI AIUTO ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA

CAMPAGNA 1979-80

Ufficio destinatario

IL SOTTOSCRITTO CHIEDE L'AIUTO ALLA PRODUZIONE DELL'OLIO DI OLIVA PER LA CAMPAGNA 1979-80
A TAL FINE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DICHIARA:

(QUADRO **A**) — le proprie generalità e la propria residenza.

(QUADRO **B**) — i dati catastali dell'azienda da lui condotta in cui viene praticata la coltivazione dell'olivo da olio;
— le superfici aziendali investite ad olivo alla data del 31-10-1978;
— le percentuali sul prodotto spettanti al sottoscritto.

(QUADRO **C**) — le generalità dei cointeressati al prodotto e le rispettive percentuali;
— le generalità dei proprietari dei fondi da lui condotti in affitto.

(QUADRO **D**) riservato ai non aderenti ad organizzazioni di prod.ri — i quantitativi di olive raccolte;
— le destinazioni date alle olive raccolte.

(QUADRO **E**) riservato agli aderenti ad organizzazioni di prod.ri — i quantitativi di olive raccolte;
— le destinazioni date alle olive raccolte;
— i quantitativi di olio ottenuti;
— l'organizzazione di produttori olivicoli alla quale il sottoscritto aderisce.

QUADRO **A**

Matricola

N. Registro Soci Associazione

Cognome e Nome

Data di nascita

Comune di nascita

Prov. Codice comune

Comune di residenza

Prov. Codice comune

Indirizzo (contrada, via o piazza)

N. civico

RA SPECIALIZZATA			COLTURA PROMISCUA						PERCENTUALE SUL PRODOTTO SPETTANTE AL RICHIEDENTE				
OLIVI			SUPERFICIE			OLIVI			Per Fondi in conduzione singola (1)		Per Fondi in conduzione associata (2)		
Totale N.	In produzione da olio N.	Irrigui N.	ettari	are	centiare	Totale N.	In produzione da olio N.	Irrigui N.	In proprietà 100%	In affitto 100%	In proprietà .... %	In comproprietà .... %	In mezzaria In colonia .... %

Percentuale sul prodotto spettante ai cointeressati .... %	DELEGA (3) Il sottoscritto delega il richiedente intestatario della presente domanda a richiedere ed a riscuotere per suo conto l'importo dell'aiuto alla produzione. Firma

NOTE:

(1) Per ciascun fondo in conduzione singola, la percentuale da indicare nelle colonne riservate ai diversi titoli di possesso (in proprietà, in affitto), deve essere pari a 100%.
Per i fondi condotti in affitto indicare nel quadro C le generalità dei proprietari.

(2) Per ciascun fondo in conduzione associata, la percentuale da indicare nelle colonne riservate ai diversi titoli di possesso (in proprietà, in comproprietà, in colonia, in mezzadria), deve essere quella spettante al richiedente.
La restante percentuale deve figurare nel quadro C nella colonna riservata alle percentuali spettanti ai cointeressati.
La somma delle percentuali così indicate deve essere per ciascun fondo sempre uguale a 100%.
Nel quadro C indicare anche le generalità dei cointeressati.

(3) In assenza di delega il richiedente avrà diritto solo alla riscossione della quota parte di aiuto a lui spettante: in questo caso i cointeressati si riservano la possibilità di presentare, per proprio conto, la denuncia-domanda.

RISERVATO AI NON ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

QUADRO **D**

OLIVE RACCOLTE
Q.li Kg.

OLIVE MOLITE
Q.li Kg.

OLIVE VENDUTE
Q.li Kg.

MODELLI « F »
allegato n. ....

FATTURE
allegato n. ....

RISERVATO AGLI ADERENTI AD ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI

QUADRO **E**

OLIVE RACCOLTE
Q.li Kg.

OLIVE MOLITE
Q.li Kg.

OLIO DI PRESSIONE
Q.li Kg.

OLIO DI SANSA
Q.li Kg.
(pari al 9% dell'olio di pressione)

TOTALE OLIO
Q.li Kg.

MODELLI « F »
allegato n. ....

OLIVE VENDUTE
Q.li Kg.

FATTURE
allegato n. ....

ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI OLIVICOLI DI APPARTENENZA

DOMICILIO PER RICEZIONE ASSEGNO PAGAMENTO AIUTO:

COMUNE	PV	PIAZZA o VIA	N. CIVICO

IL RICHIEDENTE

Data ....

....
(firma)

ALLEGATO *B*

Mod. **F**

DICHIARAZIONE DI LAVORAZIONE DI OLIVE E DI PRODUZIONE DI OLIO

CAMPAGNA 1979-80

I sottoscritti frantoiano e produttore di olive dichiarano la molitura delle partite di olive sottoindicate

Cognome e Nome del Frantoiano — Codice Fiscale

Denominazione del Frantoio (Ragione Sociale) — Partita I.V.A.

Comune Sede del Frantoio — Indirizzo del Frantoio

Cognome e Nome del Produttore — Luogo — Data di nascita — Matricola

Comune di residenza — Indirizzo del Produttore

Numero registro	Numero partita	Data di lavorazione	Olive molite per conto del produttore		Olio di pressione		Sansa ottenuta		Olive vendute dal produttore al frantoiano	
			Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.	Q.li	Kg.

IL FRANTOIANO

....
(firma)

IL PRODUTTORE DI OLIVE

....
(firma)

Mod. C

Campagna olearia ______________ Registro N. ______________

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
A.I.M.A.

REGISTRO DI LAVORAZIONE DELLE OLIVE

Ditta esercente il frantoio (1) .... N Codice fiscale
(nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza)

Ubicazione del frantoio Provincia Comune Via o frazione N

Macine frangitoi e simili . . . . n. ______________
Presse - superpresse di 1ª pressione n. ______________
Presse - superpresse di 2ª pressione n. ______________
Accessori . . . . n. ______________
(lavatrice, granulatrice, centrifughe, ecc.).

Potenzialità giornaliera di lavorazione nelle 24 ore q.li ______________ di olive

Lettura del contatore dell'energia elettrica azionante il frantoio:
— all'inizio della campagna (data ______________) Kwh ______________
— alla fine della campagna (data ______________) Kwh ______________

Il presente registro consta di n. ______________ fogli numerati.
Ogni foglio porta il timbro e la firma di vidimazione dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione.

VISTO E TIMBRO
dell'Ispettorato Provinciale dell'Alimentazione

____

N.B. - Il titolare della ditta è tenuto a curare la buona conservazione di questo registro e di mantenerlo aggiornato nelle scritture annotandovi, con assoluta fedeltà e chiarezza, tutti gli elementi che debbono formare oggetto di rilevazione, assumendo le conseguenti responsabilità. I contravventori saranno perseguiti e puniti a norma di legge.

(1) - In caso di ditte collettive indicare le esatte generalità dei titolari.

Ditta esercente ....

REGISTRO DI LAVORAZIONE

N. progressivo	ENTRATA OLIVE			PRODUTTORE DELLE OLIVE (2)			INTERESSATO ALLA LAVORAZIONE (3)		LAVORAZIONE OLIVE					
										OLIVE MOLITE			OLIO RICAVATO	
	Data	Quantità Q.li	Varietà (1)	COGNOME E NOME	RESIDENZA	LUOGO E DATA DI NASCITA	COGNOME E NOME	RESIDENZA	Data	del produttore olivicolo	acquistate dal frantoiano	Totale Q.li	del produttore olivicolo	Del frantoiano Q.li
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Riporto													
	A riportare													

(1) Dovrà essere indicata per partite di un'unica varietà. Nel caso di partite costituite da più varietà sarà usata la dizione « DIVERSE ». — (2) Vanno inserite sempre e soltanto le che ha avuto l'estaglio in natura, etc.). — (4) Riferiti a sansa con umidità normale del 25 %.

DELLE OLIVE

Località - ....

Reg. N .... fg. N. ....

		SCARICO DELLA SANSA					DESTINAZIONE OLIO								
										VENDUTO					
[illegible]	Sansa Ricavata Q.li (6)	Data	Utilizzata dall'oleificio Q.li	Restituita al produttore delle olive per destinazione diversa dalla disoleazione Q.li	Avviata alla disoleazione Q.li	DITTA ACQUIRENTE	Data di uscita	Ritirato dal proprietario Q.li	Trattenuto dal frantoiano a titolo di molenda Q.li	Data di vendita	N° d'ord.	Quantità Q.li	COGNOME E NOME DELL'ACQUIRENTE	RESIDENZA	Estremi della fattura
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

generalità del produttore e mai quelle di chi consegna le olive — (3) Può essere anche persona diversa dal produttore delle olive (esempio acquirente del prodotto, raccoglitore, proprietario

(9982)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2318/79 della commissione, del 22 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2319/79 della commissione, del 22 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2320/79 della commissione, del 22 ottobre 1979, recante settima modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 2321/79 della commissione, del 22 ottobre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1714/79 recante concessione di un aiuto per il ricollocamento dei vini da tavola per i quali sono stati conclusi contratti di magazzinaggio durante la campagna viticola 1978-79.

Regolamento (CEE) n. 2322/79 della commissione, del 22 ottobre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti della pesca.

Regolamento (CEE) n. 2323/79 della commissione, del 22 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 265 *del* 23 *ottobre* 1979.

(248/C)

Regolamento (CEE) n. 2324/79 della commissione, del 23 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2325/79 della commissione, del 23 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2326/79 della commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, mediante gare periodiche, di carni bovine disossate detenute dagli organismi d'intervento e che abroga il regolamento (CEE) n. 79/75.

Regolamento (CEE) n. 2327/79 della commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, mediante gara particolare, di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento danese.

Regolamento (CEE) n. 2328/79 della commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di talune carni bovine disossate detenute da alcuni organismi d'intervento.

Regolamento (CEE) n. 2329/79 della commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, a prezzi fissati forfettariamente in anticipo, di carni bovine non disossate detenute dagli organismi d'intervento e recante abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 2073/74 e (CEE) n. 1027/78.

Regolamento (CEE) n. 2330/79 della commissione, del 23 ottobre 1979, relativo alla vendita, mediante gara, di carni bovine disossate detenute dall'organismo d'intervento irlandese e destinate ad essere esportate e recante modifica del regolamento (CEE) n. 1687/76.

Regolamento (CEE) n. 2331/79 della commissione, del 23 ottobre 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2332/79 della commissione, del 23 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 266 *del* 24 *ottobre* 1979.

(249/C)

Regolamento (CEE) n. 2333/79 della commissione, del 24 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2334/79 della commissione, del 24 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2335/79 della commissione, del 24 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2336/79 della commissione, del 24 ottobre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2337/79 della commissione, del 23 ottobre 1979, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e pere.

Regolamento (CEE) n. 2338/79 della commissione, del 24 ottobre 1979, recante quinta modifica del regolamento (CEE) n. 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 2339/79 della commissione, del 24 ottobre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 398/76 che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2340/79 della commissione, del 24 ottobre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 1204/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'integrazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2341/79 della commissione, del 24 ottobre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 267 *del* 25 *ottobre* 1979.

(250/C)

Regolamento (CEE) n. 2342/79 del Consiglio, del 9 ottobre 1979, relativo all'applicazione della decisione n. 1/79 del Consiglio di associazione C.E.E.-Cipro che modifica il protocollo relativo alla definizione della nozione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, dell'accordo che istituisce un'associazione fra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro.

Pubblicato nel n. L 271 *del* 29 *ottobre* 1979.

(251/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 settembre 1979 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig Melvyn Robert William Cumming, vice console di Gran Bretagna a Napoli.

(9684)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nell'elenco allegato al decreto ministeriale 13 gennaio 1979, relativo alla nomina di revisori ufficiali dei conti per la seconda sessione dell'anno 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 29 gennaio 1979, deve essere apportata la seguente rettifica:

alla pag. 925, al n. 150, nella colonna relativa al luogo di nascita di Fonderico Ermanno, dove è scritto: «*Giuliano*», leggasi: «*Giugliano in Campania*».

(9713)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titolo nominativo di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(*Unica pubblicazione*) Elenco n. 3

E' stata denunziata la perdita del certificato nominativo indicato nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.
Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale (Lire)
Rendita 5 %	286033	Di Benedetto Rachele, nata in Canicattì il 7 ottobre 1910, moglie di Tropia Antonio, nato in Canicattì il 29 giugno 1901, domiciliato in Canicattì (Agrigento). *Annotazione*: vincolato come dote della titolare g ta atto 24 aprile 1930 per notaio Busnito di Canicattì.	200.000

(9777)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso di rettifica

Al testo dell'allegato al decreto ministeriale 24 luglio 1979, concernente «Modificazioni allo statuto del Banco di Roma, Società per azioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 22 agosto 1979, pag. 7092, all'art. 4, n. 27, dove è scritto: «costruire *od* acquistare immobili per uso funzionale...»; leggasi: «costruire, *ristrutturare ed* acquistare immobili per uso funzionale...».

(9946)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 3 ottobre 1979, n. 14846/AA.GG., l'Università degli studi di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Istituto De Angeli di Milano, consistente in un'apparecchiatura, per un valore di L. 6.000.000, da destinare alla clinica medica generale dell'Università stessa.

(9904)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « San Biagio » di Piombino Dese

Con decreto 13 ottobre 1979, n. 1971, la società San Biagio S.p.a., in Piombino Dese (Padova), è stata autorizzata a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata «San Biagio» di cui ai decreti ministeriali 17 gennaio 1974, n. 1438 e n. 1439.
Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9905)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Pian della Mussa - Fonte Sauzè »

Con decreto 11 ottobre 1979, n. 1966, il sig. Giovanni Castagneri Ros, domiciliato a Balme (Torino), è stato autorizzato a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Pian della Mussa - Fonte Sauzè » di cui ai decreti ministeriali 23 luglio 1971, n. 1165 e 15 settembre 1971, n. 1173.
Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9906)

Modificazioni alle etichette dell'acqua minerale « Pozzillo » di Acireale

Con decreto ministeriale 13 ottobre 1979, n. 1968, la Società regionale idrominerale S.p.a., in Acireale (Catania), via Sonnino, 73, è stata autorizzata a modificare, secondo le norme del decreto ministeriale 22 giugno 1977, le etichette dell'acqua minerale denominata « Pozzillo » di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1975, n. 1541.
Al decreto sono allegati gli esemplari delle nuove etichette.

(9885)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 10 ottobre 1979, concernente l'ammissione al beneficio della restituzione dell'imposta di fabbricazione sullo zucchero contenuto nelle bevande analcoliche a base di sciroppi o di malto di cereali esportate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 27 ottobre 1979, deve essere apportata la seguente rettifica:
alla prima riga delle premesse, dove è scritto: « Visto l'art. *42*... », leggasi: « Visto l'art. *12*... ».

(9903)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di una società cooperativa

Con deliberazione della giunta regionale la soc. coop. « Lavoratori frutta - a r.l. », in Trieste, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza nomina di liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(9886)

PREFETTURA DI MANTOVA

Riconoscimento della personalità giuridica della Fondazione d'Arco

Con decreto del prefetto della provincia di Mantova 8 gennaio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1979, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 305, su delega dell'autorità governativa, è stata riconosciuta alla Fondazione d'Arco la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 12 del codice civile ed è stato approvato il relativo statuto.

(9887)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Aumento, da trentacinque a sessanta, del numero dei posti del concorso, per titoli, a inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

Il numero dei posti di inserviente in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Istituto centrale di statistica, messi a concorso con la deliberazione 27 luglio 1979, n. 303/*P*, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 29 agosto 1979, è stato elevato da trentacinque a sessanta con deliberazione 18 ottobre 1979, n. 428/*P*.

(10049)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a duecentocinquanta posti di notaio

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 16 febbraio 1913, n. 89;
Visto il regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;
Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365;
Visto il regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto il regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;
Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64;
Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1666, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2358;
Vista la legge 21 gennaio 1943, n. 102;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 314;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Vista la legge 5 ottobre 1962, n. 1539;
Vista la legge 5 marzo 1963, n. 367;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 358;
Visto l'art. 1 della legge 18 maggio 1973, n. 239;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1977, n. 714;
Visto l'art. 6 della legge 10 maggio 1978, n. 177, che ha sostituito l'art. 10 della legge 30 aprile 1976, n. 197;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a duecentocinquanta posti di notaio.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono essere in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e non avere compiuto gli anni cinquanta alla data del presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo e diretta al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, deve essere presentata al procuratore della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione risiede l'aspirante, entro le ore di ufficio e nel termine perentorio di giorni quarantacinque dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda si considera prodotta in tempo utile anche se spedita al suddetto procuratore della Repubblica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopra stabilito. A tal fine fa fede il timbro e data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono indicare la residenza e debbono, distintamente, dichiarare sotto la loro responsabilità:

1) la data e il luogo di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nella cui lista elettorale sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalla lista medesima;
4) le eventuali condanne penali riportate;
5) l'inesistenza di sentenze di fallimento, interdizione o di inabilitazione pronunciate nei propri confronti;
6) il possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, con l'esatta menzione della data e dell'università in cui venne conseguito;
7) il compimento, entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, della pratica notarile prescritta, con l'indicazione del relativo periodo e del consiglio notarile nella cui circoscrizione la pratica stessa è stata effettuata nonché del titolo giustificativo della eventuale pratica notarile ridotta, ovvero il conseguimento della idoneità in un concorso per esame per la nomina a notaio;
8) l'esclusione di difetti che importino inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili.

Alla domanda i concorrenti debbono allegare:

a) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 6.000 stabilita dall'art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, per ammissione ad esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio;

b) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un archivio notarile della somma di L. 3.000, stabilita dall'art. 1, ultimo comma, ultima parte, della legge 25 maggio 1970, n. 358, di cui lire mille per tassa di concorso e lire duemila per contributo alle spese di concorso.

Gli aspiranti residenti all'estero hanno facoltà di presentare o far pervenire la domanda, con le quietanze, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 4.

L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico-pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaio;
b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;
c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 5.

L'ammissione al concorso, per ciascun candidato, è deliberata dal Ministro, sotto condizione dell'accertamento dei prescritti requisiti e delle altre condizioni, in difetto dei quali, il Ministro, può disporre, in ogni momento, con decreto motivato, la esclusione dal concorso.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, per sostenere le prove scritte, nella sede e nei giorni indicati nel seguente art. 7.

I candidati sono inoltre tenuti a compiere le seguenti operazioni:

a) identificazione personale;
b) ritiro della tessera di ammissione;
c) consegna dei testi di consultazione per la preventiva verifica da parte della commissione.

Al predetto fine i candidati devono presentarsi al palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, dalle ore 8 alle ore 13,30, secondo il seguente ordine:

il giorno 24 *marzo* 1980 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla A alla F;

il giorno 25 *marzo* 1980 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla G alla P;

il giorno 26 *marzo* 1980 i candidati i cui cognomi iniziano con le lettere dalla Q alla Z.

I candidati che non consegnano i testi per la consultazione nei giorni citati, non potranno effettuare l'identificazione, a meno che rinunzino alla consultazione dei testi consentiti durante l'espletamento delle prove scritte.

Non saranno accettati i testi portati a mano nei giorni delle prove scritte.

A termini dell'art. 18, secondo comma, del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è consentita la consultazione, in sede di esame, soltanto dei testi dei codici, delle leggi e dei decreti.

I predetti testi, sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna dovranno contenere, in modo chiaro (a stampatello), il cognome, il nome e la data di nascita del candidato cui si riferiscono.

In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non consentiti dal regolamento sopra citato, in particolare quelli contenenti: note, commenti, annotazioni, anche a mano, raffronti o richiami. Saranno esclusi, altresì, manoscritti o dattiloscritti o fotocopie dei testi consentiti sopra indicati e le riproduzioni degli stessi, a stampa, diverse da quelle di comune consultazione.

Art. 6.

I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta d'identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato. Dovranno altresì presentare la tessera di ammissione al concorso ricevuta ai sensi dell'art. 5, terzo comma, lettera *b*).

Art. 7.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, *nei giorni* 27, 28 *e* 29 *marzo* 1980. *I candidati dovranno presentarsi alle ore* 8.

Art. 8.

Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di centocinque nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di centocinque punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi, per esame, sarà aumentato di due punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite. Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno e in parte sull'altro.

I concorrenti ai quali sarà applicato l'aumento stesso, avranno soltanto fra loro il diritto di precedenza stabilito nell'art. 26 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e nelle successive sue modificazioni. Tale diritto non spetterà ad essi in confronto di altri concorrenti.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di duecentodieci punti su trecento, con i minimi stabiliti nei commi precedenti.

Art. 9.

In base al totale dei voti assegnati a ciascun candidato sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti dichiarati idonei.

A parità di condizione, dopo l'osservanza di quanto previsto dal precedente comma e dal comma quarto, dell'art. 8, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Per la formazione della graduatoria dei vincitori sarà tenuto conto, infine, dell'art. 11 della legge 5 marzo 1963, n. 367, e di ogni altra disposizione modificatrice od integratrice.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, al fine dell'accertamento dei requisiti per la nomina, debbono fare pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine di giorni trenta, che decorre, dal giorno successivo alla data che sarà fissata e comunicata dall'amministrazione, i seguenti documenti:

1) l'estratto per copia integrale o per riassunto dell'atto di nascita: il predetto documento non può essere sostituito con il certificato di nascita o con l'estratto semplice;

2) il certificato di cittadinanza italiana;

3) il diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia notarile di esso ovvero, nel caso in cui il diploma originale non sia stato ancora rilasciato, un certificato della competente autorità accademica che, menzionando tale circostanza, lo sostituisca;

4) il certificato di compiuta pratica notarile e, nel caso di pratica notarile ridotta, il relativo titolo giustificativo;

5) il certificato medico rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, attestante lo stato fisico del candidato e quant'altro possa essere utile per l'accertamento da parte dell'amministrazione della esclusione di difetti che importino la inidoneità all'esercizio delle funzioni notarili. In detto certificato dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di una amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2) e 5), ma debbono produrre copia autentica del loro stato di servizio di data non anteriore a quella fissata nella comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano risultati idonei in un concorso, per esame, per la nomina a notaio sono dispensati dalla presentazione del documento relativo al compimento della pratica notarile.

I documenti di cui al primo comma, numeri 2) e 5) del presente articolo, debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella fissata nella comunicazione di cui al comma medesimo.

Art. 11.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale, debbono far pervenire, inoltre, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, a pena di decadenza, entro il termine previsto dal primo comma del precedente articolo, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli agli effetti della formazione della graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri concorrenti idonei.

I predetti titoli debbono essere comprovati mediante autonoma, specifica e valida documentazione o attestazione e, in particolare: la qualifica di mutilato e di invalido di guerra o per fatti di guerra o di mutilato ed invalido civile per fatti di guerra deve risultare dal decreto di concessione della relativa pensione, ovvero dal mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure dalla dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido.

La qualifica di mutilato ed invalido per servizio deve risultare dal decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui è colpito, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità.

La qualifica di mutilato ed invalido civile deve risultare da certificazione del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, attestante il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

La qualifica di mutilato ed invalido per lavoro deve risultare da certificazione dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

La qualifica di orfano di caduto di guerra o caduto per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra, deve risultare da certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

La qualifica di orfano di caduto per servizio deve risultare dal mod. 69-*ter*, rilasciato al nome del padre, dall'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio.

La qualifica di orfano di caduto sul lavoro deve risultare da certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale invalidi e mutilati del lavoro.

La qualifica di figlio di invalido o mutilato di guerra per la lotta di liberazione, o di caduto civile per fatto di guerra, deve risultare dal mod. 69 da rilasciarsi dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato.

La qualifica di profugo deve essere dimostrata mediante attestazione rilasciata dal prefetto secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica in data 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche validi i certificati a suo tempo rilasciati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio stralcio dell'Africa italiana, secondo le norme del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104; i profughi invece che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare un attestato, rilasciato dal Ministero degli affari esteri, comprovante la loro condizione.

Le vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto di guerra, di caduto per fatto di guerra, di caduto per servizio, devono esibire un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la loro qualifica. Tale disposizione vale anche per le madri di caduto per servizio.

Le madri o vedove non rimaritate o sorelle vedove o nubili di caduto sul lavoro devono esibire una certificazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro.

Lo stato di coniugato deve essere dimostrato mediante l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio e l'esistenza dei figli con lo stato di famiglia.

Il lodevole servizio prestato nelle amministrazioni dello Stato deve essere comprovato mediante specifica attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende; non è sufficiente la certificazione relativa alle qualifiche annuali.

L'esito favorevole conseguito nei corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, deve essere comprovato mediante attestazione dell'amministrazione da cui il candidato dipende, nella quale dovrà essere indicato il punteggio riportato.

Tutti i documenti richiesti dal presente e dal precedente articolo debbono essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

L'amministrazione provvede di ufficio all'accertamento della buona condotta, dell'assenza di precedenti penali, di carichi pendenti, di declaratorie di fallimento, di interdizione e di inabilitazione.

Art. 12.

Il Ministro riconosciuta la regolarità delle operazioni del concorso, approva, con decreto la graduatoria.

Il Ministro, con lo stesso decreto, ha facoltà, sentito il Consiglio nazionale del notariato, di aumentare fino alla misura massima del dodici per cento il numero dei posti messi a concorso, nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, esistenti al momento della formazione della graduatoria.

La graduatoria viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, insieme all'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori del concorso.

Art. 13.

Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero, nel quale saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i vincitori del concorso potranno far pervenire, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni - Ufficio notariato, una dichiarazione, in carta da bollo, contenente l'indicazione delle sedi alle quali aspirano ad essere destinati, in ordine di preferenza.

Qualora manchi tale dichiarazione, il Ministro provvederà di ufficio all'assegnazione della sede. Parimenti di ufficio provvederà all'assegnazione della sede, qualora le sedi prescelte non possono essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio.

Roma, addì 8 ottobre 1979

Il Ministro: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *novembre* 1979
Registro n. 30 *Giustizia, foglio n.* 11

(10004)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami, a sette posti di assistente in prova (ruolo amministrativo) presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e dalle norme regolamentari vigenti presso la C.N.P.A.I.A., ente di diritto pubblico, con sede in Roma, via Rubicone, 11, un concorso pubblico, per esami, a sette posti di assistente in prova (ruolo amministrativo).

Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:

1) diploma di maturità classica o maturità scientifica o maturità magistrale o diploma di ragioniere, o diploma di perito aziendale e corrispondente commerciale, conseguiti presso un istituto statale o presso un istituto legalmente riconosciuto e che sia, comunque, valido per la partecipazione a concorsi di accesso a carriere impiegatizie dello Stato;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35 anni, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno essere fatte pervenire in piego raccomandato alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti - Servizio affari generali e amministrazione - Reparto personale, via Rubicone, 11, 00198 Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati potranno ritirare copia del bando di concorso presso la portineria dell'ente.

(10050)

Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, integrato da prova pratica di idoneità tecnica, ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo tecnico presso la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, delle norme regolamentari vigenti presso la Cassa, un concorso pubblico, per esame-colloquio, integrato da prova pratica di idoneità tecnica, per il conferimento di un posto nella posizione iniziale della qualifica di agente tecnico in prova del ruolo tecnico (carriera ausiliaria) della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, ente pubblico, con sede unica in Roma, via Barberini n. 68.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare.

Gli aspiranti dovranno inoltre essere in possesso della patente di guida almeno di tipo « C ».

Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, dovranno pervenire alla Direzione generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei geometri, via Barberini n. 68, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la segreteria della presidenza della Cassa, via Barberini n. 68, 3° piano.

(10051)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 6 maggio 1977, e successiva integrazione, concernente l'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di urologia idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Raffaele Vita, nato a Rivello il 2 aprile 1923, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione al posto di primario di urologia presso enti ospedalieri, a prescindere dal possesso dell'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto l'art. 1 del precedente decreto del 23 maggio 1979 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di urologia a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito una idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto l'art. 2 del precedente decreto del 23 maggio 1979 è integrato con l'inserimento dei sanitari sottoelencati:

Cilento Alberto, nato a Benevento il 6 aprile 1931;
Fiore Antonio, nato a Siano il 10 dicembre 1930;
Fontana Bruno, nato a Salerno il 30 marzo 1931;
Frugoni Angelo, nato a Savona il 14 agosto 1928.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(9604)

REGIONE SARDEGNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

L'ASSESSORE ALL'IGIENE E SANITA'

Visto lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, che ha esteso alla regione Sardegna le norme del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Visto il proprio decreto n. 1211 del 21 febbraio 1979, con il quale vengono assegnate le sedi ai vincitori del pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Sassari al 30 novembre 1976;

Considerato che, a seguito delle rinunce degli aventi diritto, si sono rese disponibili le condotte mediche: Buddusò, frazione Padru e Tempio, frazione Loiri-Vaccileddi;

Ritenuto che occorre provvedere alla loro assegnazione in favore dei concorrenti dichiarati idonei che seguono immediatamente nella graduatoria, tenuto conto delle preferenze espresse nelle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto il proprio decreto n. 917 del 9 febbraio 1979, con il quale viene approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso predetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni, in ordine di preferenza delle sedi per le quali ciascuno ha inteso concorrere;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Ai medici sottoelencati sono assegnate le condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Susto Dario: Buddusò, frazione Padru;
2) Sanna Andrea: Tempio, frazione Loiri-Vaccileddi.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale di Sassari, nonché dei comuni interessati.

Sassari, addì 13 settembre 1979

L'assessore

(9894)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico e farmacista

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Ancona:

un posto di assistente medico del centro di urologia - sezione di chimica biologica e sezione nefrologica (disciplina equiparata ad urologia);

due posti di assistente del servizio di cardiologia (disciplina equiparata a cardiologia);

due posti di assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione (disciplina equiparata ad anestesia e rianimazione);

un posto di farmacista collaboratore del servizio di farmacia (disciplina equiparata a farmacia).

Sede di Fermo:

un posto di aiuto-capo della sezione autonoma (aiuto dirigente) del servizio di laboratorio (disciplina equiparata a laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);

un posto di assistente del servizio di radiologia (disciplina equiparata a radiologia);

un posto di assistente medico del servizio di laboratorio (disciplina equiparata a laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(3882/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONOPOLI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monopoli (Bari).

(3875/S)

OSPEDALE «BOLOGNINI» DI SERIATE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Seriate (Bergamo).

(3865/S)

OSPEDALE «PIEMONTE E REGINA MARGHERITA» DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

Ospedale «Regina Margherita»:

un posto di aiuto della divisione di ematologia;
un posto di aiuto della divisione ostetrica e ginecologica;
un posto di aiuto della divisione di chirurgia di pronto soccorso;
un posto di aiuto della divisione dermosifilopatica;
un posto di aiuto di medicina nucleare del servizio di radiologia;
un posto di aiuto fisioterapista della divisione li ortopedia e traumatologia.

Ospedale «Piemonte»:

un posto di aiuto della divisione di endocrinologia;
un posto di aiuto del servizio di radiologia e fisioterapia;
due posti di aiuto del centro trasfusionale sangue umano.

E' indetto inoltre pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di aiuto delle divisioni di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Messina.

(3866/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO E S. ISIDORO» DI GIARRE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario di anestesia e rianimazione;
un posto di aiuto di pediatria;
due posti di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Giarre (Catania).

(3867/S)

OSPEDALI CIVILI DI GENOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione oculistica;
un posto di assistente psichiatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Genova.

(3894/S)

OSPEDALE «V. FAZZI» DI LECCE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lecce.

(3909/S)

OSPEDALE PNEUMOLOGICO «S. CAMILLO DE LELLIS» DI CHIETI

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(3884/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di pneumotisiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chieti.

(3885/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso ad un posto di aiuto capo della sezione di odontostomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo della sezione di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pordenone.

(3861/S)

OSPEDALE CIVILE DI LIPARI

Concorso ad un posto di aiuto di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lipari (Messina).

(3862/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Pietro Vernotico (Brindisi).

(3863/S)

OSPEDALE DI VITTORIO VENETO

Concorso ad un posto di assistente di centro trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Vittorio Veneto (Treviso).

(3864/S)

OSPEDALE « BOLDRINI » DI THIENE

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di radiologia e fisioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Thiene (Vicenza).

(3879/S)

OSPEDALE « POVERI DI CRISTO » DI MODIGLIANA

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modigliana (Forlì).

(3886/S)

OSPEDALE « D. FILOMUSI » DI TOCCO DA CASAURIA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Tocco da Casauria (Pescara).

(3887/S)

OSPEDALE « C. ONDOLI » DI ANGERA

Concorso ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente ostetrico-ginecologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Angera (Varese).

(3880/S)

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Brescia.

(3883/S)

OSPEDALE « NIGUARDA-CA' GRANDA » DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia della prima divisione di radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia della prima divisione di radiodiagnostica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(3888/S)

OSPEDALE DI MONFALCONE

Concorso ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi, dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(3869/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di urologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975. n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ufficio concorsi, dell'ente in Monfalcone (Gorizia).

(3870/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ARCEVIA

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Arcevia (Ancona).

(3874/S)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso a due posti di assistente del servizio di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di radiologia presso il centro « Santa Chiara » (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Trento.

(3873/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di assistente del reparto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(3876/S)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(3860/S)

OSPEDALE «S. MARTA E S. VENERA» DI ACIREALE

Concorso ad un posto di assistente medico addetto al servizio di guardia medica e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico addetto al servizio di guardia medica e pronto soccorso (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(3878/S)

OSPEDALI RIUNITI «V. LEONARDI - E. RIBOLI» DI LAVAGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e tre posti di assistente di pediatria;

un posto di assistente di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Lavagna (Genova).

(3881/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI ROVIGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anatomia ed istologia patologica;

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione affari generali dell'ente in Rovigo.

(3868/S)

OSPEDALE «MARIA VITTORIA» DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale aggregato alla divisione di ortopedia e traumatologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di recupero e rieducazione funzionale aggregato alla divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione personale dell'ente in Torino.

(3877/S)

OSPEDALE CIVILE «V. EMANUELE II» DI ATESSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di ortopedia-traumatologia;

un posto di primario e un posto di aiuto di pronto soccorso, guardia medica e accettazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Atessa (Chieti).

(3891/S)

CENTRO ONCOLOGICO E DI MEDICINA NUCLEARE «F. ANGELINI» DI ANCONA

Concorso ad un posto di assistente del servizio di radioterapia e telecobaltoterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di radioterapia e telecobaltoterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(3889/S)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793160)